



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 357 DEL 22/08/2023

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: DIVIETO ESERCIZIO VENATORIO IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 16 SETTEMBRE 2023 COMPRESO.

Il Vice Sindaco f.f.

Visto lo svolgimento delle funzioni di Sindaco per temporaneo impedimento dello stesso, come da nota prot. N° 34721 del 20/07/2023 comunicata al Prefetto;

Visto l'articolo 53 comma 2) del D.Lgs 18/08/2000 n° 267

Visto il calendario venatorio per la stagione venatoria 2023 – 2024 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 847 del 24/07/2023 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Regionale toscana n° 941 del 31/07/2023;

CONSIDERATA la vocazione turistica del territorio comunale ed in particolare della fascia costiera dove sono ubicate il maggior numero delle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dove si registrano le maggiori presenze turistiche;

EVIDENZIATO che l'esercizio venatorio nelle aree di interesse turistico-balneare costituirebbe un serio pericolo per le persone;

RITENUTO necessario interdire fino alla data del **16 SETTEMBRE 2023 compreso** l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare, fatte salve le eventuali attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3;

VISTA la Legge 11.02.1992 n. 157;

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59;

VISTA la legge 16.06.1998 n. 191;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

è vietato, per le motivazioni espresse in premessa descritte, l'esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare **fino alla data del 16 settembre 2023 compreso**, fatte salve le



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

eventuali attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 58 della Legge Regionale 12.01.1994 n. 3.

Dispone altresì

la trasmissione al Corpo della Polizia Municipale e ai soggetti preposti al controllo ed alla vigilanza venatoria, per le verifiche in ordine alla sorveglianza ed alla esecuzione della presente ordinanza.

Informa che

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, potrà essere proposto:

- A) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- B) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Vice Sindaco f.f.

Antonio Giuseppe Costantino / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*